

## **Il privilegio burgenseatico**

Il privilegio burgenseatico importava l'uso del pascolo a favore dei naturali del luogo sulle terre comprese in un determinato territorio: detto privilegio fu accordato il 20 novembre 1407 da Martino d'Aragona ai cittadini di Augusta (Sicilia). Per liberarsi dall'onere dipendente da tale privilegio i proprietari delle terre gravate erano obbligati ad affrancarle col pagamento di un canone. Data la natura reale del diritto posseduto dai comunisti, non era possibile arrecargli pregiudizio con opere compiute sulle terre onorate nè con alienazione del feudo da parte del titolare. Illegittima e senza effetto sarebbe stata quindi la chiusura del fondo soggetto agli usi civici anche se la chiusura fosse stata autorizzata dal feudatario. Ricorrendo in fatto gli estremi per l'applicabilità dell'articolo 7 L. 16 giugno 1927, n. 1766, le terre vengono affrancate con la imposizione di canone annuo di natura enfiteutica. — Commissario usi civici Palermo, 28 ottobre 1929, Vinci c. Com. Melilli, in Rep. fo. it., 1930, 35-39 e pubbl. in Riv. demani, ecc., 1930, 122.